



COMUNE DI RICADI

SETTORE TRIBUTI

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE
PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO
DELL'EVASIONE DEI TIBUTI LOCALI, AI SENSI
DELL'ART. 15-TER DECRETO LEGGE 30 APRILE
2019 N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2019 N. 58**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 15/11/2019

INDICE

Art. 1 - Finalità, ambito di applicazione e definizioni – irregolarità tributaria

Art. 2 - Campo di applicazione – attività commerciali o produttive

Art. 3 - Effetti dell'irregolarità tributaria – comunicazioni ai contribuenti morosi

Art. 4 - Modalità di regolarizzazione.

Art. 5 - Modalità di verifica a seguito di nuova istanza.

Art. 6 - Modalità di verifica relative alle attività già autorizzate.

Art. 7 - Sanzioni.

Art. 8 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento.

Art. 9 - Disposizioni attuative transitorie.

Art. 10 - Entrata in vigore .



Art. 1

(Finalità, ambito di applicazione e definizioni – irregolarità tributaria)

Il presente regolamento è finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell'evasione dei tributi locali e si avvale della facoltà concessa dall'articolo 15-ter del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 (con il seguente testo, alla data entrata in vigore del presente Regolamento: *“Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.”*).

Ai sensi del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge ai Comuni (IMU, TASI, TARI, I.C.P., Imposta di soggiorno).

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali gestiti in proprio e/o comunque affidati dal Comune ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, sia per l'accertamento che per la riscossione.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario è tenuto a cooperare con l'Ufficio tributi del Comune per il raggiungimento delle finalità prefissate dalla citata normativa statale e dal presente regolamento, secondo le modalità operative e/o le richieste puntuali impartite dallo stesso Ufficio tributi e/o dall'Ufficio S.U.A.P..

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le entrate patrimoniali e/o di diritto privato del Comune, nonché i tributi e/o le imposte (quali in particolare le addizionali comunali, es. all'imposta sui redditi) relativamente ai quali il Comune è solo beneficiario economico finale dei relativi proventi o introiti, poiché la gestione degli stessi è attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti (es. addizionali all'imposta sui redditi).

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sussiste l'irregolarità tributaria se il soggetto titolare di impresa individuale, il legale rappresentante o il socio con potere di amministrazione di associazioni senza personalità giuridica, o una società commerciale avente o meno personalità giuridica, abbia un debito verso il Comune di Ricadi derivante da tributi locali, per effetto di omessa o infedele denuncia,

parziale o mancato versamento entro la scadenza non seguito da ravvedimento operoso (ove quest'ultimo sia possibile), di emissione di avviso di accertamento, di notifica di ingiunzione di cui agli artt. 2 e ss. del R.D. 14.4.1910 n. 639, superiore all'importo di euro 2.500,00, ivi incluse le sanzioni e gli interessi nel frattempo maturati.

Ai fini del calcolo di detta soglia di euro 2.500,00 si sommano i debiti derivanti da singoli tributi e/o imposte locali e da singole annualità degli stessi. Le varie ragioni di debito, pertanto, non possono essere prese in considerazione disgiuntivamente e/o limitatamente a ciascun singolo tributo e/o annualità.

Ai fini del calcolo di detta soglia di euro 2.500,00 non si tiene conto del debito interessato da sospensione amministrativa o giudiziale degli effetti dell'atto che lo cristallizza (avviso di accertamento, ingiunzione, ecc.).

Art. 2

(Campo di applicazione – attività commerciali o produttive)

Il presente regolamento si applica a tutte le attività commerciali o produttive (di natura agricola, artigianale, industriale, commerciale, di servizi, ecc.) per le quali la vigente disciplina normativa comunitaria, nazionale o regionale prevede l'obbligo di presentazione di una procedura autorizzativa comunque denominata (es. S.C.I.A.), o che operino per Legge senza bisogno di titolo abilitativo, o con titolo abilitativo formatosi anche mediante e a seguito del c.d. silenzio-assenso di cui alla L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii..

Art. 3

(Effetti dell'irregolarità tributaria – comunicazioni ai contribuenti morosi)

Ai soggetti che esercitano attività economiche di cui all'art. 2 che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. L'irregolarità tributaria impedisce la formazione del c.d. silenzio-assenso e, quindi, comporta il diniego espresso dell'Ente rispetto alle richieste di titolo abilitativo entro i termini previsti dalle singole Leggi per la formazione dello stesso silenzio-assenso.

Il diniego di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, anche nel caso in cui operi l'istituto del silenzio-assenso, deve essere sempre motivato mediante indicazione dell'ammontare complessivo del debito tributario, dei singoli debiti di cui si compendia con separata indicazione di sanzioni e interessi, nonché del soggetto cui si riferiscono (in particolare del legale rappresentante o socio con potere di amministrazione nel caso di associazioni senza personalità giuridica).

Il rilascio di nuove licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, anche nel caso in cui operi l'istituto del silenzio-assenso, potrà avvenire solo a seguito dell'integrale regolarizzazione della posizione debitoria.

Nell'ipotesi di irregolarità tributaria sopravvenuta rispetto al provvedimento di rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, previa puntuale verifica, l'Ufficio S.U.A.P. notifica all'interessato la comunicazione, pure motivata ai sensi del precedente comma 2, di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di trenta (30) giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente detto termine, entro i quindici (15) giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale avente pure i contenuti di cui al comma 2 del presente articolo.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

Art. 4

(Modalità di regolarizzazione)

La posizione debitoria potrà essere regolarizzata mediante pagamento in un numero di rate fisse a seconda dell'entità dell'irregolarità tributaria, subordinato, comunque, al versamento di un acconto (o prima rata) di importo pari al 20% (venti per cento) del totale:

- I) per i debiti da euro 2.500,01 e fino a euro 5.000,00, fino a un massimo di ulteriori 11 rate mensili continuative;
- II) per i debiti da euro 5.000,01 e fino a euro 15.000,00, fino a un massimo di ulteriori 17 rate mensili continuative;
- III) per i debiti da euro 15.000,01 e fino a euro 25.000,00, fino a un massimo di ulteriori 23 rate mensili continuative;
- IV) per i debiti da euro 25.000,01 a euro 50.000,00, fino a un massimo di ulteriori 35 rate mensili continuative;
- V) per i debiti oltre euro 50.000,01, a euro 100.000,00 fino a un massimo di ulteriori 47 rate mensili continuative;
- VI) per i debiti oltre euro 100.000,01, fino a un massimo di ulteriori 59 rate mensili continuative.

Nelle rate mensili saranno calcolati gli interessi di dilazione, al tasso vigente anno per anno secondo le specifiche deliberazioni adottate dall'Ente o, in mancanza, al tasso legale ex art. 1284 c.c..

Le rate, a esclusione della prima (acconto), avranno scadenza l'ultimo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento della rateizzazione.

In alcun caso può essere concessa la sospensione oppure la dilazione dei pagamenti già rateizzati ai sensi del presente Regolamento.

La concessione della rateizzazione presuppone sempre la previa acquisizione di una dichiarazione, ai sensi del T.U. del 28.12.2000 n. 445, a cura del titolare della ditta

individuale o del legale rappresentante della società commerciale o dell'associazione che attesti che l'attività versa al momento della dichiarazione in condizione di difficoltà economica.

La richiesta di regolarizzazione/rateizzazione, che avverrà con la sottoscrizione di un modello fornito dall'ufficio S.U.A.P. secondo lo schema allegato al presente Regolamento, comporta sia l'interruzione dei termini di prescrizione del tributo e sia la formale dichiarazione di rinuncia alla prescrizione per tutti i tributi e/o le imposte e relativi accessori ancora non riscossi.

In caso di rateazione delle somme dovute; il mancato pagamento di due rate mensili consecutive, il mancato pagamento del corrente (ultimo anno di riscossione inviato dall'Ente impositore) comporta la decadenza dalla rateizzazione concessa e ripristina l'irregolarità tributaria di cui al presente regolamento. Detta decadenza opera di diritto e senza bisogno di alcuna specifica comunicazione da parte degli Uffici comunali.

In ogni caso, gli importi versati in adempimento di piani di rateizzazione della posizione debitoria che siano decaduti prima del versamento dell'ultima rata, sono imputati secondo il seguente ordine:

- I) dapprima al pagamento dei debiti tributari meno garantiti; tra i più debiti tributari meno garantiti, dapprima agli interessi, successivamente alle sanzioni e infine all'imposta / tributo evaso;
- II) dipoi ai debiti tributari più antichi; tra debiti tributari più antichi, dapprima agli interessi, successivamente alle sanzioni e infine all'imposta/tributo evaso; nel caso di debiti tributari di pari anzianità dapprima agli interessi, successivamente alle sanzioni e infine alle imposte e/o tributi evasi.

Art. 5

(Modalità di verifica a seguito di nuova istanza)

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'Ufficio S.U.A.P. procede a verificare la regolarità tributaria del soggetto istante tramite l'accesso alla banca dati tributaria dell'Ente o mediante puntuale richiesta all'Ufficio tributi.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica, la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa o inerente l'associazione rappresentata. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati

dall'articolo 1 mediante esibizione delle ricevute dell'intermediario che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 6.

Art. 6

(Modalità di verifica relative alle istanze già autorizzate)

In sede di prima applicazione, entro sessanta (60) giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza bimestrale, l'Ufficio S.U.A.P. e l'Ufficio Tributi provvederanno a verificare la regolarità tributaria tramite l'accesso alla banca dati tributaria dell'Ente dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive.

Per i tributi a liquidazione dell'ufficio, entro trenta (30) giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti, l'Ufficio S.U.A.P. e l'Ufficio Tributi procederanno alla verifica dello stato di irregolarità tributaria e procederà alla notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di trenta (30) giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, nei quindici (15) giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale con le modalità di cui al precedente art. 3, comma 2.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata e l'Ufficio S.U.A.P. provvederà a trasmettere il provvedimento di revoca al Comando di Polizia Municipale per la notifica e i provvedimenti di competenza e di conseguenza.

I contribuenti morosi, a prescindere dai controlli d'ufficio, potranno sempre procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria nei modi e termini previsti dal presente regolamento.

Per i tributi iscritti a ruolo e affidati per la riscossione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, la verifica viene effettuata dall'ufficio S.U.A.P. sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Art. 7

(Sanzioni)

La presentazione di istanze e/o S.C.I.A. e/o di richieste di permessi e/o autorizzazioni in presenza di irregolarità tributaria soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, da Euro 25,00 a Euro 500,00, irrogata ai sensi degli art. 17 e ss. della L. n. 689/81, salva l'applicazione di eventuali misure sanzionatorie penali e amministrative.

Art. 8

(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento, gli uffici competenti (tributi, S.U.A.P.) e gli eventuali concessionari per la riscossione e/o i soggetti gestori delle fasi di accertamento dei tributi comunali, procederanno a concordare e redigere in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale che ne conserverà ulteriore copia ai propri atti, e al Sindaco.

Art. 9

(Disposizioni attuative e transitorie)

Le disposizioni del presente atto si applicano a tutte le attività in essere, anche qualora abbiano presentato e ottenuto autorizzazione, o presentato S.C.I.A. o avviato a qualunque titolo l'attività, decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Il presente Regolamento prevale sulle disposizioni normative in contrasto, anche se contenenti norme più favorevoli per l'interessato.

Le rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad avere vigore e a essere disciplinate dalla pregressa normativa regolamentare.

La decadenza da una rateizzazione disciplinata ai sensi della pregressa normativa regolamentare, non è ostativa all'applicazione del presente Regolamento e alla concessione di nuova rateizzazione nei termini di cui al precedente articolo 4.

Neri confronti dei contribuenti che non rientrino nella previsione del precedente articolo 1 (non titolari di impresa e/o per posizioni personali non riferibili all'attività di impresa esercitata da uno stesso soggetto), resta salva l'applicazione del Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30 maggio 2019.

Art. 10

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente e rimane pubblicato nella sezione “trasparenza” sottosezione “regolamenti” del sito internet del Comune di Ricadi (alla data di pubblicazione rinvenibile al seguente indirizzo:
<http://trasparenzaricadi.asmenet.it/index>